



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E**  
**PATRIMONIO E PARTECIPATE**

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Ai Sigg. Dirigenti

Ep.c.

Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Oggetto: Verifica del requisito della regolarità fiscale. *Delibera Anac n. 295/2020*

Con la delibera in commento, l'Anac, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di gara, pone l'accento sul requisito della regolarità fiscale, di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti, partendo dal presupposto che *ratio* di tale requisito sia quella di tutelare la stazione appaltante, consentendo la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica solo agli operatori economici solvibili e solidi sotto il profilo finanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la capacità di corretta esecuzione delle opere o servizi loro affidati.

In relazione alla verifica di detto requisito il legislatore non opera un distinguo tra tributi nazionali e locali, escludendo la rilevanza dei soli carichi extra-tributari.

L'uso dell'ampia locuzione "*imposte e tasse*" non esclude a priori che dal mancato pagamento di un tributo locale, laddove grave e (stando alla formulazione vigente del comma 4 dell'art. 80) accertato in via definitiva, sia desumibile una situazione di mancanza di solidità finanziaria e di solvibilità dell'operatore, tale da pregiudicarne la credibilità ed affidabilità necessarie per concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e per eseguire correttamente l'appalto affidato, al pari dell'omesso pagamento di tributo di competenza statale.

Al riguardo la formulazione vigente dell'art. 80, comma 4, del Codice precisa che l'esclusione opera solamente in caso di: *i*) violazioni gravi, cioè di importo superiore alla soglia di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 (vale a dire superiore ad € 5.000,00 in seguito alla modifica apportata con l'art. 1, comma 986 della L. n. 205/2017); *ii*) violazioni "*definitivamente accertate*", cioè contenute in una sentenza o in un atto amministrativo non più soggetti ad impugnazione.

Inoltre la comunicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale (quali IMU, TASI e tassa rifiuti, TOSAP/COSAP, imposta sulla pubblicità, imposta di soggiorno e imposta di scopo), la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali.

Il Consiglio dell'organo dell'Autorità ha però stabilito che sia rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo.

Si precisa che la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali possa rilevare in senso escludente, ai sensi di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo. Per converso, nei casi in cui non sussista detta evidenza documentale, o possano sorgere dubbi sulla regolarità fiscale dell'impresa, alla data di scadenza delle offerte, ma, ai sensi degli artt. 81, 86 e 216, comma 13 del Codice, non si disponga dei documenti per comprovare detta irregolarità, si ritiene che la stazione appaltante non sia legittimata ad escludere un operatore economico dalla gara

Il Ragioniere Generale  
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005